



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO DELEGATO**

**“MODIFICA DECRETO DELEGATO 24 MAGGIO 2017 N.51 “MODIFICHE AL  
DECRETO DELEGATO 26 GENNAIO 2015 N.5 - INCENTIVI PER L’EFFETTUAZIONE  
DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA  
DEGLI EDIFICI ESISTENTI E PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE” E  
MODIFICA DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N.120 “IV CONTO ENERGIA”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Signori Segretari di Stato,

Signori Consiglieri,

il presente Decreto Delegato visto quanto fissato dal PEN 3 (2018-2021) modifica ed aggiorna il Decreto Delegato 24 Maggio 2017 n.51 e successive modifiche nonché il Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 “IV Conto Energia” ed è orientato prevalentemente a riorganizzare gli incentivi, riducendo i contributi a fondo perduto e potenziando gli incentivi per mezzo di detrazione d’imposta nonché al fine di introdurre, in linea con le recenti direttive europee, norme volte ad incentivare la produzione di energie da fonti rinnovabili e l’utilizzo di materiali più performanti.

Il presente Decreto, in particolare, in riferimento al Decreto Delegato 24 Maggio 2017 n.51 modifica il requisito energetico richiesto al fine dell’ottenimento dell’incentivo edilizio per edifici esistenti oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica: il conseguimento richiesto dell’indice di prestazione energetica invernale viene sostituito con il conseguimento della classe A+, in allineamento ai requisiti richiesti con l’Ecobonus introdotto dall’articolo 42 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223; viene aggiunto un ulteriore “incentivo” consistente nella possibilità di realizzare sottotetti abitabili nel caso di edifici con un solo piano fuori terra; nell’ambito degli incentivi di carattere edilizio e di carattere economico per edifici oggetto di qualificazione energetica ed impiantistica, viene introdotta la fideiussione al fine di stimolare la conclusione dei lavori oggetto di incentivo edilizio, maggiorando, altresì, gli importi ove la stessa era già prevista.

Visto quanto definito nel PEN 3 (2018-2021) relativamente al punto delle priorità assolute in cui

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - [www.territorio.sm](http://www.territorio.sm)

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia fissa di trasformare il sistema di incentivi a fondo perduto in sistema di detrazioni fiscali, in quella che si può definire una fase transitoria a seguito dell'introduzione dell'Ecobonus avvenuto con l'ultima Legge di Bilancio, viene ancora mantenuto l'incentivo a fondo perduto per interventi di efficientamento energetico, andando quindi a ridefinire gli importi massimi incentivabili che passano da € 30.000,00 a € 18.000,00 e da € 15.000,00 a € 10.000,00 nelle prime due fasce di incentivo (lettere a) e b) comma 1 dell'articolo 7 come sostituito), mentre viene soppressa, in quanto non utilizzata, la terza fascia di incentivo (lettera c) comma 1 dell'articolo 7 come sostituito) incentrata su intervento meramente impiantistico.

Nell'ambito del contributo a fondo perduto, in virtù della ridefinizione degli importi massimi incentivabili sopra descritti, l'incentivo viene focalizzato al mero intervento di efficientamento energetico sopprimendo l'incentivazione degli interventi non ricadenti nel calcolo inerente la certificazione energetica (frangisole, cool-roof, linee vita), nonché degli impianti FER, considerato che all'installazione di impianti fotovoltaici è dedicato apposito contributo a fondo perduto (Capo III del D.D. 51/2017) e non riconoscendo le spese per la certificazione energetica e la progettazione.

Il contributo a fondo perduto, riservato alle persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento o ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione è accreditato sulla SMAC intestata al soggetto richiedente; viene pertanto esclusa la persona giuridica che può accedere agli incentivi per mezzo di detrazione d'imposta, conto interessi e Ecobonus.

Viene diminuito il requisito richiesto ai fini del contributo a fondo perduto per l'installazione di impianti di produzione di energia da FER; gli impianti installati dovranno garantire non più la copertura del 100% dei consumi di energia elettrica dell'unità immobiliare, bensì del 50%.

Visto quanto definito nel PEN 3 (2018-2021) relativamente al punto delle priorità assolute in cui l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia fissa di trasformare il sistema di incentivi a fondo perduto in sistema di detrazioni fiscali, in quella che si può definire una fase transitoria viene ancora mantenuto tale incentivo ma ridefinito il contributo massimo da € 3.000,00 passa ad € 2.000,00.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Al fine di favorire la “trasparenza” si prevede la pubblicazione online da parte dell’ufficio competente delle richieste di contributo a fondo perduto per l’installazione di impianti di produzione di energia da FER, con l’evidenziazione del relativo volume di risorse impegnate nei limiti di disponibilità dello stanziamento previsto per l’anno in corso.

Sempre per quanto precedentemente accennato circa quanto fissato dal PEN 3, al fine di consentire più interventi in una unità immobiliare che per motivi tecnici od economici non riuscirebbe a rientrare nella altre tipologie d’incentivo fondate sul raggiungimento dei requisiti imposti e riscontrabili con la certificazione energetica (Fondo Perduto, Ecobonus, Contributo Conto interessi...) è potenziato l’incentivo per mezzo di detrazione d’imposta. Tale incentivo infatti è richiedibile qualora siano raggiunti i requisiti previsti dalla norma per la sostituzione della singola tecnologia (serramenti, generatore termico...), per l’installazione del termo-cappotto, per l’installazione di impianto solare termico e fotovoltaico. Cambia, pertanto, la percentuale che ora considera il 100% delle spese sostenute anziché il 50%, la spesa massima complessiva di € 15.000,00 anziché 10.000,00 ed il numero delle annualità che viene potenziato passando da 10 a 15; pertanto la somma detraibile passa da € 5.000,00 a € 15.000,00.

L’attenzione verso le nuove tecnologie sempre più utilizzate ha portato ad introdurre la sostituzione di generatore termico con caldaia ibrida oltre che con generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua già possibili.

L’incentivo per mezzo di detrazione d’imposta agli impianti fotovoltaici ed solari termici installati su unità immobiliari quando sono state completate tutte le opere, ivi compresi gli intonaci e le tinteggiature esterne, con esclusione delle opere di finiture interne di cui all’art. 18, comma 5 ter, nell’ambito di intervento di efficientamento energetico, trattandosi di installazione e non di sostituzione, è già ricompreso nell’articolo 18, comma 2.

Potranno usufruire dell’incentivo per mezzo di detrazione d’imposta a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici oltre alle persone fisiche, proprietari o titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l’installazione di un impianto da incentivare anche le persone fisiche operatori economici e persone giuridiche.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Viene aggiornato al 31 dicembre 2022 il termine utile per le spese sostenute incentivabili per mezzo di detrazione d'imposta, consentendo una maggior pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica.

Al fine di non creare disparità alcuna, si evidenzia che l'importo massimo detraibile per la medesima unità immobiliare è di € 15.000,00 anche nei casi in cui il richiedente abbia precedentemente beneficiato di incentivi per mezzo di detrazione d'imposta.

I parametri prestazionali da conseguire al fine del godimento del finanziamento nella forma del contributo in conto interessi, a seguito di intervento di riqualificazione energetica, sono uniformati a quelli previsti per il massimo contributo conseguibile col fondo perduto (art. 7, comma 1, lettera a)).

Viste le recenti trasformazioni attuate dalla Commissione Europea che ha portato alla trasformazione delle classi di efficienza energetica su tutti i principali elettrodomestici, per una migliore flessibilità della norma nel tempo, l'incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature a basso consumo sarà rivolto all'acquisto di elettrodomestici appartenenti alle 3 migliori classi energetiche classificate dalla norma europea vigente. Sono aggiunte tra le tipologie oggetto d'incentivo anche l'asciugatrice e la lavasciuga.

Viene introdotto un incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di una sola apparecchiatura per acque destinate ad uso potabile. La detrazione d'imposta è pari al 100% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di 1.000,00 euro per le persone fisiche non esercenti di attività economiche e 3.000,00 euro per ogni attività commerciale quali bar, uffici, ristoranti, alberghi, palestre o similari.

Sono ridefinite le percentuali relative allo stanziamento da dedicare sia agli incentivi relativi al Capo II (Contributo a fondo perduto) che dal 55% passano al 60% sia agli incentivi relativi al Capo III (Contributo a fondo perduto per impianti FER) che dal 45% passano al 40%.

Il decreto riorganizza le cumulabilità degli incentivi che sono stati aggiornati in virtù delle integrazioni apportate con l'Ecobonus introdotto con l'ultima Legge di Bilancio.

L'aliquota agevolata della monofase al 5% è stata soppressa per tutti le tipologie di materiali e

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

tecnologie FER che ricadono nell'ambito della obbligatorietà prevista dalla Legge n.48/2014 o che ricadono nel regime volontario di interventi beneficianti delle diverse tipologie di incentivo quali fondo perduto, conto interessi deducibilità, detrazioni o Ecobonus. Il ripristino dell'aliquota monofase è bilanciato dal potenziamento della quota massima detraibile elevata a 15.000 euro e dal prolungamento delle annualità pari a 15 anni, che di fatto consentono all'utente finale il ritorno dell'investimento e sicuramente la possibilità di eseguire più interventi prima difficilmente realizzabili. L'aliquota del 5% della monofase è mantenuta esclusivamente per i dispositivi illuminanti a tecnologia LED e trasformatore dedicato.

Si evidenzia che le principali tipologie di materiali o di tecnologie FER per le quali è stata ristabilita l'aliquota del 17% qualora ricadono nel regime volontario di interventi di efficientamento energetico possono beneficiare delle diverse tipologie d'incentivazione (fondo perduto, conto interessi, detrazioni, deducibilità, ecobonus...).

Di fatto l'aliquota agevolata fu introdotta con la Legge n.135/2006 quando non c'era nessun altro incentivo, quindi in assenza di Piano Energetico Nazionale, di Legge energetica 72/2008 e successivi decreti attuativi che in aggiunta agli incentivi, hanno introdotto il regime di obbligatorietà degli interventi di efficientamento energetico e i relativi requisiti minimi prestazionali.

Le modifiche principali apportate al Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 riguardano la ridefinizione delle tempistiche per la comunicazione nel caso di spostamento di impianto fotovoltaico beneficiante del Conto Energia, da 30 a 60 giorni, l'eliminazione del limite dei 6 kW per gli impianti fotovoltaici installati a "distanza" da parte di persone fisiche e persone fisiche operatore economico beneficianti quindi del regime speciale di scambio sul posto e del limite dei 6 kW di cui al punto precedente, anche nell'ambito delle società energetiche. Tale correttivo ora permette di valorizzare ancora di più il meccanismo dello "scambio sul posto" ed in particolare di quello a "distanza", meccanismo che solo la Repubblica di San Marino può vantare di avere in risposta a coloro che pur avendo un'attenzione verso le tematiche "sostenibili" per qualche motivo sono impossibilitati ad installare un impianto fotovoltaico presso la propria abitazione od attività (condomini, Centro Storico...); di fatto tale correttivo permette alle persone fisiche di poter

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

installare un impianto fotovoltaico a distanza della potenza idoneamente calibrata alle reali esigenze della propria utenza tenendo conto delle mutate esigenze come a titolo esemplificativo la mobilità sostenibile oltre alla possibilità di beneficiare così come precedentemente citato della detrazione fiscale; inoltre viene esteso tale principio anche alla persona fisica operatore economico oltre che alla persona giuridica, per la quale era già possibile, al fine di permettere il perseguimento delle politiche “Green” a tutte le attività con particolare attenzione a quelle sino ad ora penalizzate in quanto situate in aree come il Centro Storico.

Considerati i costi gestionali a carico dell’A.A.S.S. per l’esercizio del Regime speciale di scambio sul posto, viene introdotta la “Tariffa” per il costo di gestione annuale per le fonti rinnovabili, che sarà deliberata dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia (di seguito Autorità) su proposta dell’A.A.S.S.

Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l’Autorità, su proposta dell’A.A.S.S., definisce la percentuale di utilizzo del credito energetico relativo all’energia elettrica prodotta in eccesso, da usufruirsi entro l’anno solare successivo.

L’Amministrazione Pubblica, e gli Enti del Settore Pubblico Allargato hanno facoltà, mediante apposito procedimento pubblico di selezione, di concedere in godimento, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, superfici esterne degli involucri e coperture di edifici e strutture edilizie pubbliche nonché di coperture in corrispondenza di spazi di sosta, piazzali, parcheggi o altre aree pavimentate pubbliche, previo pagamento di una quota a kWp installati, definita dal Congresso di Stato a seguito dell’acquisizione di parere vincolante dell’Autorità. Ogni spesa di gestione, di manutenzione, di assicurazione e smaltimento finale degli impianti realizzati sull’area pubblica concessa in sarà completamente a carico dei beneficiari del regime speciale di scambio sul posto.

Il nulla osta preliminare dell’Autorità dovrà ora essere acquisito - ai fini della connessione alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica – per gli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale superiore a 100 kW anziché 20 kW.

Il presente Decreto Delegato riveste, pertanto notevole importanza nell’ottica sia di riorganizzare gli incentivi per la riqualificazione energetica di edifici esistenti che per la produzione di energia

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

da fonti rinnovabili e per tutte le motivazioni sopra espresse chiedo all'Aula di esprimere il proprio consenso e sostegno allo stesso.

Il Segretario di Stato  
Stefano Canti